Ministero
dell'Economia e delle Finanze
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MANTOVA/CREMONA

Mantova, *[data e prot. automat.]*

A tutti gli Uffici di Servizio
delle Province di Cremona e di Mantova
LORO SEDI

PEC

OGGETTO: inabilità e disabilità – indicazioni interpretative e di ordine pratico in ordine alla fruizione di assegno per il nucleo familiare e di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

Si segnala che pervengono a questo Ufficio sempre più frequentemente domande di assegno per il nucleo familiare (d'ora in avanti: "ANF") con componenti inabili e decreti concessivi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, non correttamente documentati in ordine, rispettivamente, all'inabilità dei componenti del nucleo familiare ed alla disabilità della persona da assistere.

In particolare, si constata che vengono arbitrariamente considerati alla stessa stregua i certificati di invalidità civile e quelli di handicap, mentre si tratta di due riconoscimenti diversi, che danno luogo a benefici differenti e si ritiene, pertanto, importante riportare, di seguito, alcune precisazioni fatte dall'INAIL relativamente a tale differenza.

«***La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa***, *con la conseguente attribuzione di una percentuale. L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale. In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.*

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. *Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.*

La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92). ***Di fatto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno***

non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di riconoscimento di un'invalidità civile.» [1].

Il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap, quindi, non sono la stessa cosa e ne consegue che i relativi certificati non sono né intercambiabili, né da considerare prevalente in senso assoluto l'uno sull'altro.

L'**invalidità civile** è un riconoscimento sanitario, che indica quanto la "menomazione" incide sulla possibilità di svolgere le funzioni e le attività della vita quotidiana in rapporto all'età.

La **situazione di handicap** invece è una valutazione che ha carattere sociale e sanitario, perché dice fino a che punto la patologia incide sulla sua vita di relazione e sulla sua possibilità di integrazione scolastica e sociale. Questa incidenza, nel certificato, viene espressa con le due distinte formule di "portatore di handicap" (L. n. 104/1992, art. 3, comma 1), "portatore di handicap in situazione di gravità" (L. n. 104/1992, art. 3, comma 3). Questa seconda formulazione è quella che consente di ottenere diverse agevolazioni in ambito lavorativo.

In relazione a quanto sopra esposto, per i casi più frequenti si riassume qui di seguito:

- per la fruizione di permessi e congedi previsti dalla Legge n. 104/1992 e normativamente disciplinati è necessario corredare la domanda con il certificato della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap che riconosce il soggetto da assistere "PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART. 3)";
- per beneficiare della maggiorazione dei livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'ANF con componenti inabili è necessario che alla domanda venga allegato il certificato rilasciato dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile da cui risulti espressamente:
  - → per un minorenne, che "abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età";
  - → per un maggiorenne, che "il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro".

Rimanendo in tema di ANF, si coglie l'occasione per evidenziare che, mentre il minorenne inabile ha diritto all'indennità di accompagnamento, a norma delle Leggi n. 18/1980 e n. 118/1971, che non costituisce reddito ai fini della concessione dell'ANF, il maggiorenne inabile di norma (subordinatamente alla sussistenza di requisiti reddituali) percepisce una pensione, il cui ammontare annuo, invece, va a costituire il reddito del nucleo familiare, da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno in questione. In tale ambito, infatti, sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, così come i redditi per i quali il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione e per i quali le relative detrazioni sono superiori all'imposta stessa. È necessario, dunque, che, in presenza di componenti maggiorenni inabili venga espressamente indicato nel modello di domanda di ANF anche l'ammontare annuo della pensione di invalidità, così come quello derivante da eventuali altri redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Si confida nella consueta collaborazione di codesti Uffici ad informare il proprio personale in merito alle indicazioni sopra fornite e a verificare che si attengano scrupolosamente alle stesse.

IL DIRETTORE
[Firma Digitale]
Dott. Alberto Castelnuovo

[1] https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/contributi-economici/domanda-di-accertamento/20170327e-differenza-tra-invalidita-civile-e-handicap.html